

N. 58178/07 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano IV Sezione Civile

Il Giudice Istruttore Dott. Laura Tragni, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.

nella	causa	civile	iscritta	al r	numero (di Ru	olo	Generale	ворга	nportato	promos	ssa
							da					

(C.F. elettivamente domiciliati in Milano, Via Pirandello 8 presso lo studio degli Avv.ti Barbara Bertini e Marco Zinetti che li rappresentano e difendono per procura a margine dell'atto di citazione.

- ATTORI -

contro

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano via Quadronno n. 4 presso lo studio degli Avv.ti Roberto Rossì e Roberta Quagliolo che la rappresentano e difendono per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA -

All'esito della discussione orale svoltasi nel corso dell'odierna udienza e sulle conclusioni precisate come a verbale che precede, visto l'art. 281 sexies c.p.c.:

 rilevato che la domanda degli attori volta ad accertare l'illegittimità delle immissioni sonore causate dall'attività del pubblico esercizio di bar e

ristorazione gestito dalla società convenuta è risultata fondata alla luce dei rilievi e delle conclusioni cui è pervenuta l'espletata CTU con osservazioni condivisibili, scevre da censure e fatte proprie da questo Giudice;

- rilevato invero che in base ai rilievi fonometrici eseguiti dal CTU nell'appartamento degli attori aventi ad oggetto le immissioni rumorose riferibili all'orario notturno 22.00 02.00, stante la ritenuta accettabilità del disturbo durante l'orario diurno e la non estensibilità tout court delle valutazioni fonometriche temporalmente riferibili al periodo notturno all'arco temporale diurno anche in ragione del diverso limite differenziale di immissione previsto ex lege per tale periodo, è risultato che le immissioni rumorose provenienti tutte dal gazebo esterno e percepite in orario notturno nell'unità abitativa di proprietà degli attori sita al primo piano "superano notevolmente la normale tollerabilità anche confrontando solamente i minimi dell'emissione con il rumore di fondo" ex art. 844 c.c., con superamento altresì dei limiti dei 3 d.b. di cui alla L. 447/1995;
- ritenuto che l'accertato superamento della soglia della normale tollerabilità riscontrato dal CTU e le intollerabili immissioni rumorose sono da imputarsi alle persone presenti nel gazebo esterno, circostanza per altro coincidente con quanto accertato anche il 12/10/07 (cfr. doc.11 fascicolo attoreo) e cioè che la fonte delle immissioni rumorose è da individuarsi non tanto nei rumori e nella musica presenti all'interno del locale quanto piuttosto nel rumore prodotto dai clienti seduti presso il plateatico esterno;
- rilevato pertanto che la tutela delle ragioni della proprietà degli attori deve essere attuata con l'inibizione dell'accesso della clientela nel gazebo esterno a partire dalle ore 22.00 (in linea con quanto stabilito dal Regolamento condominiale e con il confine orario fissato dalla normativa vigente tra il limite differenziale previsto per il periodo diurno e quello relativo al periodo notturno), disponendo altresì l'ultimazione della pulizia e delle operazioni di imballaggio delle seggiole, dei tavoli e degli altri arredi entro le ore 22.15;



- rilevato che la domanda di risarcimento del danno "esistenziale-biologico" asseritamente subito dagli attori in conseguenza delle intollerabili immissioni sonore non può viceversa essere accolta difettando qualsiasi allegazione o istanza istruttoria a sostegno dello stesso ed apparendo in tal senso inidoneo a provare il necessario collegamento eziologico tra le condizioni di salute della signora
 l'illecito comportamento della convenuta il certificato prodotto sub doc. 2 relativo ad una visita per valutazione cardiologica risalente all'ottobre 2006;
- rilevato che il predetto difetto di allegazione probatoria rende inaccoglibile la richiesta di CTU medico legale avanzata dagli attori assumendo l'invocato strumento di indagine connotati di natura esplorativa;
- rilevato viceversa che compete a ciascun attore, accertata l'astratta sussistenza nell'evento lesivo delle connotazioni del reato di cui all'art. 659 c.p., il danno non patrimoniale liquidato ad equità nella somma complessiva di € 3.000,00 al valore attuale tenuto conto della durata delle immissioni riferibili al periodo notturno (dedicato al riposo);
- ritenuto che le spese di giudizio al pari di quelle della espletata CTU seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della società convenuta

P.Q.M.

Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:

- 1) accertata l'illegittimità delle immissioni sonore provenienti dall'esercizio pubblico gestito dalla società convenuta, inibisce alla stessa l'utilizzo del gazebo esterno a partire dalle ore 22.00, disponendo l'ultimazione della pulizia e delle operazioni di imballaggio notturno di seggiole, tavoli ed altri arredi entro le ore 22.15;
- 2) condanna il legale rappresentante *pro tempore* della **propositioni della propositioni della sentenza fino al saldo effettivo;**



- 3) condanna altresi la convenuta a rimborsare agli attori, in via solidale fra loro, le spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.416,40 di cui € 288,40 per spese, € 1.268,00 per diritti ed € 1.860,00 per onorari d'avvocato, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori come per legge;
- 4) pone definitivamente a carico della convenuta le spese della espletata CTU come liquidata in corso di causa.

La presente sentenza si intende pubblicata con la lettura datane in udienza.

Così deciso in Milano, il 7.04.2009.

II Giudi¢e

Dott. Laura Tragni

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssal

Magistrato ordinario in tirocinio.

TRIBUNALE DI MILANO
SHIDONE PICIVILE
DEPORI ARC COGI
-7 APR. 2009

IVGIUDICE Dott ssalt THAGNI